



COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

COPIA

DETERMINA N. 61 DEL 13-09-2023

OGGETTO: CIG 9802528601 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - Procedura di affidamento esperita tramite la Stazione unica appaltante della Provincia di Novara identificata con ID 16/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO – RUP

Richiamata la propria precedente determinazione n. 25 del 12.04.2023 con la quale veniva stabilito di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione mensa scolastica per gli Anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, (Settembre 2023 / Luglio 2026) mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e venivano approvati i relativi atti, affidando nel contempo la procedura di gara, alla Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso la Provincia di Novara, secondo l'Accordo sottoscritto tra il Comune di Cressa e la Provincia di Novara;

Vista la nota in data 14.04.2023, successivamente integrata con nota in data 18.04.2023 e con nota del 20.04.2023, con la quale si trasmettevano gli atti relativi all'appalto in oggetto alla Stazione unica appaltante della Provincia di Novara;

Viste le seguenti note inviate dalla Provincia di Novara:

- Prot. N. 13205 del 9.05.2023 con la quale si inoltravano gli atti di indizione della gara pubblicata in data 8.05.2023 con scadenza per la ricezione delle offerte in data 12 Giugno 2023 alle ore 12.00 - Determinazione dirigenziale n. 1041 del 5.05.2023;
- Prot. n. 21258 del 13.07.2023 con la quale si inviava la Determinazione dirigenziale n.1652/2023 del 13.07.2023 di nomina della Commissione di gara;

Visti i seguenti verbali:

- N. 1 in data 12.06.2023, N. 2 in data 15.06.2023, N.3 in data 2.08.2023;

Dato Atto che, come risulta dal Verbale N. 3, la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, attribuiva i punteggi e formulava la graduatoria provvisoria come segue:

1. Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l. di Pimonte (NA) – Punteggio : 97,08/100
2. Ditta SCAMAR SRL di Lamezia Terme (CZ) – Punteggio 73,13/100
3. Ditta QUALIFOOD SRL di Novara (NO) – Punteggio 48,73/100

Preso Atto che, come risulta dal Verbale N. 3, la Cooperativa Ristorante Lo Scoiattolo ha offerto un ribasso globale unico incondizionato di € 4,70 sull'importo posto a base di gara pari a € 5.415 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 0,085, esponendo i costi relativi alla sicurezza generale di impresa, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016, pari a € 3.000, ed il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 85.000,00 e che tale offerta comporta un costo finale unitario del pasto pari a €. 0,71, oltre oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di €. 0,085, e oltre IVA;

Preso Atto che la Commissione giudicatrice rilevava, ai sensi del disposto di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 22 del Disciplinare di gara, che **l'offerta risultava anormalmente bassa**, chiedendo di conseguenza alla suddetta ditta le giustificazioni in relazione alla composizione dell'offerta da valutarsi da parte del RUP, con l'eventuale supporto della Commissione;

Preso Atto che:

- con nota della SUA, Prot. n.23824 del 7.08.2023, veniva richiesto al Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l. di Pimonte (NA) di giustificare l'anomalia dell'offerta presentata, caricando la documentazione sulla piattaforma telematica dedicata;
- con nota Prot. n. 24323 del 10.08.2023, la Provincia SUA tasmetteva le giustificazioni prodotte dal Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l. di Pimonte (NA);
- con successiva nota Prot. n. 24521 dell'11.08.2023, la stessa si rendeva disponibile per essere convocata, quale supporto al RUP nella valutazione dell'anomalia dell'offerta;

Considerato che, in data 17.08.2023, il RUP, con nota Prot. 3388, richiedeva la convocazione della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle giustificazioni e al fine di verificare, alla luce dei chiarimenti contenuti nelle giustificazioni, un'eventuale diversa interpretazione dell'offerta, mirata a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, addivenendo in questo caso, ad una nuova attribuzione dei punteggi delle offerte e ad una riformulazione della graduatoria sulla base dei nuovi punteggi.;

-la Commissione giudicatrice si riuniva in data 30.08.2023, alle ore 9.00, producendo il Verbale N.4, che si risolveva con una sospensione della seduta e successiva chiusura della riunione per mancata partecipazione del RUP, rendendosi la Commissione disponibile ad un'eventuale riconvocazione proponendo la data dell'11.09.2023;

-il RUP confermava la propria presenza alla nuova convocazione della Commissione fissata per il giorno 11.09.2023 alle ore 9.00;

-il RUP durante la Commissione, considerando impossibile procedere alla valutazione di congruità dell'offerta, così come presentata dalla ditta e interpretata dalla Commissione giudicatrice in occasione della seduta del 2.08.2023 (Verbale N. 3), disponeva la restituzione degli atti alla Commissione giudicatrice, affinché la stessa, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, normativamente previste e confermate dall'art. 21 del Disciplinare di gara, procedesse ad una nuova valutazione dell'offerta, indicando come possibili due diverse alternative:

- A) Rilevare che il ribasso testualmente proposto di €. 4,70 fosse frutto di un macroscopico errore immediatamente riconoscibile e direttamente emendabile dalla Commissione di gara;
- B) Confermare l'interpretazione conforme al dato letterale della medesima e, quindi, provvedere, ai sensi dell'art.21 del Disciplinare di gara, alla comunicazione al Seggio di Gara/Responsabile del sub-procedimento di gara, affinché disponesse, senza l'apertura del subprocedimento di verifica dell'anomalia l'esclusione dell'offerta in quanto il ribasso letteralmente offerto dal concorrente, come immediatamente e direttamente rilevabile *per tabulas* dalla Commissione, avrebbe necessariamente determinato un contratto in forte perdita per il concorrente e non avrebbe in alcun modo consentito allo stesso neppure il rispetto dei trattamenti salariali minimi (inevitabilmente non garantiti dall'offerta), comportando ciò l'esclusione dell'offerta senza necessità di apertura del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Rilevato dal Verbale n. 5 dell'11.09.2023 che la Commissione:

- ha rappresentato l'impossibilità di poter "modificare" l'offerta economica, pena la violazione del principio della par condicio tra i Concorrenti in gara e la violazione del principio dell'immodificabilità dell'offerta ed ha richiamato, a tal proposito, la giurisprudenza, secondo la quale l'errore può considerarsi tale solo se immediatamente riconoscibile "*ictu oculi*" dalla lettura del documento dell'offerta, circostanza che, nel caso di specie, l'intera Commissione giudicatrice non ha ritenuto sussistere;
- a supporto delle proprie valutazioni circa la necessità per il RUP. di procedere alla verifica di cui all'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 dell'offerta, ha richiamato inoltre giurisprudenza in virtù della quale anche l'offerta economica di poco superiore a zero non comporta l'automatica esclusione dalla gara e deve esser valutata come offerta anomala, ben potendo spiegarsi il prezzo offerto con l'intenzione dell'operatore economico di voler ottenere l'accesso a un nuovo mercato;
- ha, conseguentemente, richiamato e confermato la propria valutazione espressa nel Verbale di gara N. 3;
- ha nuovamente disposto la trasmissione degli atti al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta e per le ulteriori verifiche di competenza ed i successivi adempimenti;

Preso atto che la Commissione giudicatrice, come risulta dal Verbale di gara N. 5, ha richiamato e confermato la propria valutazione espressa nel Verbale di gara N. 3, dal quale risulta la seguente graduatoria:

1. Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l. di Pimonte (NA) – Punteggio : 97,08/100 –
Costo pasto unitario = €. 0,71 + 0,085 + IVA
2. Ditta SCAMAR SRL di Lamezia Terme (CS) – Punteggio 73,13/100
Costo pasto unitario = €. 4,93 + 0,085 + IVA
3. Ditta QUALIFOOD SRL di Novara (NO) – Punteggio 48,73/100
Costo pasto unitario = €. 5,40 + 0,085 + IVA

Preso atto altresì del fatto che la Commissione, nel confermare la propria valutazione, ha trasmesso gli atti al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta;

Il RUP, preso atto della valutazione dell'offerta operata dalla Commissione giudicatrice, dell'attribuzione dei conseguenti punteggi e della graduatoria sopra riportata, ritiene che le giustificazioni presentate dal Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l. di Pimonte (NA) non siano idonee a giustificare l'anomalia dell'offerta del ribasso pari a €. 4,70 sull'importo posto a base di gara di €5,415, e, quindi, un costo unitario del pasto di €. 0.71 (oltre oneri di sicurezza di € 0,085 e IVA) in quanto l'offerta di un siffatto ribasso di € 4,70 comporta necessariamente un contratto in forte perdita e non consente di coprire né i costi della manodopera di € 85.000,00 indicati nell'offerta economica (con costo del personale che ammonta a €. 2,41 a pasto per 35.268 pasti, come indicato nelle giustificazioni dalla stessa Cooperativa Ristorante lo Scoiattolo) né il costo delle derrate alimentari (di € 1,88 a pasto per 35.268 pasti, come indicato nelle giustificazioni dalla stessa Cooperativa Ristorante lo Scoiattolo), costi ai quali, oltretutto, devono aggiungersi, tra gli altri, quelli relativi agli oneri per la sicurezza generali (di €. 0,09 a pasto per 35.268 pasti, come indicato nelle giustificazioni dalla stessa Cooperativa Ristorante lo Scoiattolo).

Il RUP, in ragione di quanto sopra, ritiene conclusa con esito negativo la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e, per l'effetto, dispone l'esclusione dell'offerta del Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l. di Pimonte (NA).

Il RUP, pertanto, provvede all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi alla Ditta SCAMAR SRL di Lamezia Terme (CZ), collocatasi seconda in graduatoria, con ribasso di € 0,49 sull'importo posto a base di gara di €. 5,415 e per conseguente costo unitario del pasto pari a €. 4,93 + €.0,085 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA;

PREMESSO che

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023 – 2025 – 1^Aggiornamento, è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 17.12.2022 e successivamente approvato con deliberazione del C.C. N.9 del 22.04.2023 - 2^ Aggiornamento;
- con deliberazione del C.C. N. 25 in data 17.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 2023 – 2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 17.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai Responsabili di Servizio per l'anno 2023 (PEG 2023);

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs 50/2016;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** i verbali di gara della Provincia di Novara – SUA:

- N. 1 in data 12.06.2023,
- N. 2 in data 15.06.2023,
- N. 3 in data 2.08.2023,
- N. 4 in data 30.08.2023
- N. 5 in data 11.09.2023

allegati alla presente determinazione, che viene pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e Contratti - di questo Comune, in riferimento alla procedura ID. 16/2023-Affidamento in concessione del servizio di gestione mensa scolastica per gli Anni Scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026.

2. **DI NON ACCOGLIERE** le giustificazioni presentate dal Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l. con sede a Pimonte (NA). a r.l.

3. **DI ESCLUDERE** l'offerta del Ristorante lo Scoiattolo Soc. Coop a r.l.

4. **DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE IN CONCESSIONE**, alle condizioni previste dai documenti di gara, alla ditta SCAMAR SRL con sede a 88046 Lamezia Terme (CZ) – Via Basilio Sposato n.35 – P.IVA 02459910796, il servizio di gestione mensa scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primaria per il triennio 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, al prezzo di aggiudicazione di €. 5,015, compresi oneri di sicurezza a pasto, Iva esclusa, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, per l'importo totale di concessione, pari a €. 171.972,57 oltre IVA, così rideterminato:

- € 5,015 x n. pasti annuali presunti 10.946 = € 54.894,19 x 3 anni = € 164.682,57, comprensivo degli oneri di sicurezza, ed esclusa IVA
- € 3,00 x pasti insegnanti e personale N. 810 annuali e quindi € 2.430,00 x 3 anni = € 7.290,00 oltre IVA.

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la firma del contratto, decorrenti dalla data della presente determinazione, e che comunque il contratto sarà firmato dopo la presentazione da parte della ditta di tutta la documentazione prevista dal Capitolato e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale, fatta salva l'esecuzione anticipata per motivi d'urgenza.

6. DI TRASMETTERE alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara la presente determinazione per quanto di competenza.

Il Segretario Comunale - RUP

Dr.ssa Lorenzi Dorella

F.to Dorella Lorenzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 19 Settembre 2023

Cressa, li 19 Settembre 2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Dorella Lorenzi